



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, recante “Nuovo codice della strada”, di seguito “Codice della strada”, e in particolare l’articolo 25, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a-*quinquies*), del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale, nel dettare le misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali, ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate ad individuare la titolarità delle strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, in caso di attraversamenti a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi ovvero di tipo diverso;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, che, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell’articolo 2 del Codice della strada, demanda ad apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l’approvazione dell’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-*bis* e 1-*ter* del citato articolo 25 del medesimo Codice;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, comunicata in data 14 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 3 “*Infrastrutture per una mobilità sostenibile*”, ~~riforma 2.1 del predetto Piano per la ripresa e la resilienza~~^(*)

VISTA la nota della Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali prot. n. 10510 del 30 novembre 2021 con la quale è stato trasmesso l’allegato 1 contenente l’elenco dei sottopassi e sovrappassi, con l’indicazione del soggetto titolare;

RITENUTO di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Codice della strada;

DECRETA:

ART. 1

(Approvazione dell’elenco delle infrastrutture ed individuazione dei relativi enti titolari ai sensi dell’articolo 25, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del Codice della strada)

1. In relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell’articolo 2 del Codice della strada, è approvato l’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l’elenco

(*) *leggasi*: riforma 2.2 del predetto Piano di ripresa e resilienza (M3C1-22)

delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del medesimo Codice della strada.

Prof. Enrico Giovannini

Firmato
digitalmente da

**ENRICO
GIOVANNINI**

O = Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti